



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio
Nazionale

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 02008/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03059/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 3059 del 2014, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Leopoldo Ferrante, rappresentato e
difeso dagli avv. Francesco Miani e
Giovanni Foglia, con domicilio
eletto presso Giovanni Foglia in
Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Regione Campania in Persona del
Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Tiziana Tagliatela,
con domicilio eletto presso Tiziana
Tagliatela in Napoli, Via

12,26

REGIONE CAMPANIA
16/12/2014

0855261

Prot. 2014. LEOPOLDO
Mitt. : FERRANTE del SSR
Ass. : UOD Paragonale del SSR
Classifica : 19.1.12. Fascicolo : 3 del 2014

S.Lucia,81 C/0 Advocatura

Regionale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Regione Campania n.197060/2014 con cui ha comunicato al ricorrente che la sua partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale 214/2017 era subordinata al superamento di un'indicenda selezione pubblica;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e

uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

RITENUTO

che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente *fumus boni iuris*, dato che il contingentamento nell'ammissione al corso degli aventi diritto, finisce per precludere agli esclusi l'esercizio della professione, diversamente dall'intento del legislatore di sistemare definitivamente e sollecitamente le situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario;

che pertanto va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta ai fini dell'ammissione con riserva al percorso in oggetto;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania (Sezione

Ottava) accoglie, ai fini dell'ammissione con riserva, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato;

condanna l'amministrazione intimata al rimborso delle spese cautelari nella misura di euro 1000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini,

Presidente

Renata Emma Ianigro,

Consigliere, Estensore

Olindo Di Popolo, Primo

Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)